

Addì.....in.....

Tra

AGCI territoriale di ...

CONFCOOPERATIVE territoriale di ...

LEGACOOP territoriale di ...

E

C.G.I.L. territoriale

C.I.S.L. territoriale

U.I.L. territoriale,

premesso

- che l'art. 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto, anche per il periodo d'imposta 2014, l'attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro già previste dall'art. 1, comma 481, della stessa legge;
- che è stato emanato, il DPCM 19 febbraio 2014;
- che è stata emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013;
- che è stata emanata la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013, integrata dalla Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014;
- che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;
- che AGCI, Confcooperative e Legacoop nazionali hanno sottoscritto a livello nazionale con Cgil, Cisl e Uil l'accordo 22 maggio 2014, allegato al presente atto, per favorire, sulla base della gestione condivisa, anche per l'anno 2014, l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

si conviene quanto segue

1. per l'attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di AGCI, Confcooperative e Legacoop nella provincia o nel territorio di, prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono - con l'assistenza delle strutture riconducibili alle 3 Centrali Cooperative aventi competenza sindacale - stipulare accordi aziendali - che si applicano a tutti i dipendenti dell'impresa – con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo;
2. fermo il contenuto dell'Accordo Interconfederale del 18 settembre 2013 in materia di rappresentanza e regole contrattuali, anche con riferimento alle procedure previste alla lettera C punti da 3 a 5 per l'efficacia delle intese modificate, per l'anno 2014 le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di AGCI, Confcooperative e Legacoop nella provincia o nel territorio di....., che non si avvalgano della procedura di cui al punto 1, potranno applicare l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 19 febbraio 2014 in relazione alle voci retributive - così come previste nella circolare n. 15/2013 - erogate a fronte di prestazioni lavorative rese in conformità al contenuto dell'accordo territoriale del (*data dell'accordo territoriale*) 2013. Dovranno, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda;
3. salva diversa previsione degli accordi aziendali, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dalla presente intesa territoriale a tutti i loro lavoratori, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia o dal territorio di....., che svolgono le prestazioni lavorative di cui al precedente punto 2, prestazioni che le parti contraenti riconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa;
4. l'agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell'orario attuata in azienda, modifica che costituisce l'indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa;
5. la stessa agevolazione sarà riconosciuta ai lavoratori inviati in missione in virtù di contratto di somministrazione;

6. le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;
7. quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluraziendali.

Letto, confermato e sottoscritto.

AGCI

CGIL

CONFCOOPERATIVE

CISL

LEGACOOP

UIL